

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 163/CGF

(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 18 Aprile 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Scalingi Avv. Federico, Grossi Prof. Pierfrancesco, Luciano Dr. Alessandro – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) RICORSO DEL SIG. D'AVINO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 5 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 1 E 3 DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 117 del 23.5.2007)**

La C.G.F in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal signor D'Avino Francesco riduce la sanzione dell'inibizione ad anni 1.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 2) RICORSO DEL F.B.C. CALANGIANUS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. SIBILIA GIANCARLO SEGUITO GARA CALANGIANUS/LUPA FRASCATI DEL 30.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 2.4.2008)**

La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dal F.B.C. Calangianus di Calangianus (Sassari) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Scalingi Avv. Federico, Grossi Prof. Pierfrancesco, Schillaci Avv. Nicolò – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 3) **RICORSO DELL’ A.C.R.D. ACICATENA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROSARNO/ACICATENA DEL 9.03.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 19.3.2008)

La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C.R.D. Acicatena di Acicatena (Catania) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 4) **RICORSO DEL CALCIATORE FUMAROLA ANGELO ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO F.C. ROSSANESE 1909 A.S.D., ATTUALMENTE TESSERATO A.S.D. NUOVA VIS PESARO 2006, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 8 C.G.S. (VIGENTE ART. 8, COMMA 11) IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 2 N.O.I.F. E ART. 7, COMMI 4 E 6 C.G.S. (ATTUALE ART. 8, COMMI 6 E 8) IN RELAZIONE ALL’ART. 94, COMMA 1 LETT. A) N.O.I.F.** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 41/CDN del 25.3.2008)

La C.G.F dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal calciatore Fumarola Angelo e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

3° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Luciano Dr. Alessandro – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 5) **RICORSO DELL’A.C. MACERATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DALLORO STEFANO SEGUITO GARA SANSEPOLCRO/MACERATESE DEL 29.3.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 31.3.2008)

La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Maceratese di Macerata e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 6) **RICORSO DELL' U.S.D. VIRTUSVECOMP VERONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAMBONIFACESE/VIRTUSVECOMP VERONA DEL 9.3.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 2.4.2008)
- 7) **RICORSO DELL' A.S.D. CALCIO SAMBONIFACESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAMBONIFACESE/VIRTUSVECOMP VERONA DEL 9.3.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 2.4.2008)

La C.G.F riuniti i reclami come sopra proposti dall'U.S.D. Virtusvecomp Verona di Verona e dall'A.S.D. Calcio Sambonifacese di Sambonifacio (Verona) li respinge.
Dispone incamerarsi le tasse reclamo.

- 8) **RICORSO DELL' U.S. CASTROVILLARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GRECO DEMETRIO SEGUITO GARA CASTROVILLARI/LIBERTAS ACATE DEL 6.4.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 112 del 9.4.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Castrovillari Calcio di Castrovillari (Cosenza) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Sanino

Publicato in Roma il 18 Aprile 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete